



COMUNE DI PONTEDERA
PROVINCIA DI PISA

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Indice

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 – APPROVAZIONE MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

ART. 3 - SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I GLI ORGANI

ART. 4 - PRIMA SEDUTA

ART. 5 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

ART. 6 - REVOCA DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

ART. 7 - CONSIGLIERE ANZIANO

ART. 8 - SEGRETARIO DELL'ADUNANZA CONSILIARE

ART. 9 - PREROGATIVE E DIRITTI DEI CONSIGLIERI

ART. 10 - DIMISSIONI E DECADENZA DEI CONSIGLIERI

ART. 11 – ASSENZE DEI CONSIGLIERI

ART. 12 – GRUPPI CONSILIARI

ART.13 - DOTAZIONE STRUMENTALE DEI GRUPPI CONSILIARI

ART. 14 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

TITOLO II FUNZIONAMENTO

ART. 15 - PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI - ORDINE DEL GIORNO

ART. 16 - PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 17 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 18 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

- ART. 19 - PUBBLICITÀ E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO**
- ART. 20 - NUMERO LEGALE PER LA VALIDITÀ DELLE SEDUTE**
- ART. 21 – NOMINA DEGLI SCRUTATORI**
- ART. 22 – PROCEDIMENTO PER LA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI**
- ART. 23 - NORME PER LA DISCUSSIONE**
- ART. 24 – GLI EMENDAMENTI DEI PROVVEDIMENTI DISCUSSI IN AULA**
- ART. 25- QUESTIONE PREGIUDIZIALE O SOSPENSIVA**
- ART. 26 - PROPOSTE INCIDENTALI**
- ART. 27 - ORDINI DEL GIORNO**
- ART. 28 - FATTO PERSONALE**
- ART. 29 – L'INTERROGAZIONE**
- ART. 30 "QUESTION TIME"**
- ART. 31 - MOZIONE D'ORDINE**
- ART. 32 – LA MOZIONE**
- ART. 33 - PROPOSTE E QUESTIONI ESTRANEE, COMUNICAZIONI E CELEBRAZIONI PARTICOLARI**
- ART. 34 – MODALITA' DELLA DISCUSSIONE**
- ART. 35 - ASTENSIONI PREVISTE DALLA LEGGE**
- ART. 36 - CONTINUAZIONE DELLA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI ALL' ORDINE DEL GIORNO IN CASO DI MANCATO ESAURIMENTO**
- ART. 37 -CHIUSURA DELLA SEDUTA CONSILIARE**
- ART. 38 - SISTEMI DI VOTAZIONE**
- ART. 39 - NORME PARTICOLARI DI VOTAZIONE**
- ART. 40 – MODALITÀ DELLA VOTAZIONE SEGRETA**
- ART. 41 - COMPUTO DELLA MAGGIORANZA**

ART. 42 - IL PROCESSO VERBALE

ART. 43- FIRMA DEI VERBALI DELLE SEDUTE CONSILIARI

**TITOLO III
LE COMMISSIONI**

ART. 44 - COMMISSIONI PERMANENTI

ART. 45 - COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI

ART. 46 - ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI

ART. 47 - MEZZI FINANZIARI

ART. 48 - CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI

ART. 49 - VERBALIZZAZIONE E PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI

ART. 50 - PROCEDIMENTO DELLE COMMISSIONI IN SEDE REFERENTE

ART. 51 - COMMISSIONI SPECIALI

ART. 52 - COMMISSIONI DI INDAGINE

ART. 53 – NORME COMUNI ALLE COMMISSIONI SPECIALI E DI INDAGINE

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale, delle sue commissioni e degli altri organi che lo compongono nonché i diritti dei Consiglieri Comunali, secondo le disposizioni legislative e statutarie vigenti in materia .
2. Per tutti i casi che abbiano a presentarsi nello svolgimento degli affari del Consiglio, non espressamente contemplati dal presente Regolamento e dalle norme legislative e statutarie, provvede il Presidente applicando i principi generali dell'ordinamento.
3. Nel caso di contestazione delle decisioni del Presidente avanzate anche da un solo Consigliere, il Presidente indice mozione d'ordine apposita che sottopone all'Assemblea eseguendo la volontà da essa manifestata in proposito.
4. L'interpretazione del presente regolamento è attribuita al Presidente, previo parere del Segretario Generale e sentita la Conferenza dei capigruppo.

ART. 2 – APPROVAZIONE MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Il regolamento di Funzionamento del Consiglio del Comune di Pontedera e le sue eventuali successive modifiche sono approvate con deliberazione del Consiglio adottata a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
2. Una copia del regolamento deve trovarsi nella sala delle adunanze, durante le sedute, a disposizione dei Consiglieri.
3. Copia del presente regolamento deve essere inviata ai Consiglieri neoeletti.

ART. 3 - SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Le sedute del Consiglio Comunale si svolgono di norma nella sala consiliare del Palazzo Municipale. Altresì il Consiglio può essere convocato in videoconferenza così come previsto dall'art. 17 comma 9 del presente regolamento.
2. Per particolari ragioni il Presidente dell'Assemblea, sentito il Sindaco, può disporre la convocazione del Consiglio in altro luogo o fuori dalla propria sede, da individuare nell'avviso di convocazione previa consultazione della Conferenza dei Capigruppo.

3. Il Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco e la Conferenza dei Capigruppo, può convocare una seduta "aperta" del Consiglio Comunale, anche fuori dalla propria sede, per rilevanti motivi di interesse della comunità.

4. Tali sedute hanno carattere straordinario. Alle stesse possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti dello Stato, della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche, sindacali o singoli soggetti interessati ai temi da discutere.

5. Il Presidente consente ai soggetti di cui al comma precedente di intervenire al fine di dare il loro contributo.

6. Durante le sedute aperte il Consiglio può procedere all'approvazione di mozioni e ordini del giorno secondo le normali procedure.

TITOLO I GLI ORGANI

ART. 4 - PRIMA SEDUTA

1. Nella prima seduta subito dopo la verifica delle condizioni di eleggibilità dei Consiglieri, il Consiglio Comunale procede alla nomina del suo Presidente con votazione a scrutinio palese. Viene eletto il Consigliere che ottiene il maggior numero di voti.

2. Il Consiglio procede altresì alla nomina di uno o più Vice Presidenti con le stesse modalità di nomina del Presidente.

ART. 5 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio e assicura il buon andamento dei suoi lavori. Si avvale a tal fine dell'ausilio della forza pubblica e della presenza in aula della stessa in servizio di vigilanza, procurandone l'intervento immediato a carico dei responsabili nell'ipotesi prevista dall'art. 342 c.p.

2. Convoca il Consiglio con le modalità di cui al successivo art. 17, ne dirige le discussioni, mantiene l'ordine, concede la facoltà di parlare, pone le questioni, apre e chiude le sedute, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama i risultati, facendo in tal modo osservare il Regolamento, ed a tal fine tutela il corpo amministrativo da eventuali turbative che provengano dall'interno o dall'esterno, esercitando il potere disciplinare interno verso i Consiglieri e le altre azioni necessarie anche verso gli intervenuti esterni.

3. Assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

4. In assenza del Presidente e del Vice Presidente presiede il Consigliere anziano, o in sua assenza o legittimo impedimento, il Consigliere che immediatamente lo segue per anzianità, e così di seguito.

ART. 6 - REVOCA DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

1. Un terzo dei Consiglieri può proporre con iniziativa motivata una mozione di revoca del Presidente, da discutere entro i quindici giorni successivi alla sua registrazione al protocollo comunale.

2. La proposta di revoca per ragioni di carattere istituzionale è approvata quando ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.

ART. 7 - CONSIGLIERE ANZIANO

1. In tutti i casi in cui la legge, lo statuto o i Regolamenti fanno riferimento al Consigliere anziano per conferirgli determinati poteri o funzioni, si intende per Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi degli artt. 40 e 73, del T.U. degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri.

2. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata come sopra, occupa il posto immediatamente successivo.

ART. 8 - SEGRETARIO DELL'ADUNANZA CONSILIARE

1. Il Segretario Generale del Comune o chi legalmente lo sostituisce è l'organo che presiede alla formazione della pubblica fede documentale, accertando la volontà del collegio; partecipa con funzioni consultive referenti e di assistenza alle riunioni del collegio e ne cura la verbalizzazione sovrintendendo pertanto alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redigendo quello delle sedute segrete. Esegue l'appello nominale, accerta il risultato delle votazioni, ed in genere coadiuva il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio Comunale.

2. Egli non ha diritto di voto, ma può esprimere, se richiesto dal Presidente o dagli stessi Consiglieri comunali, tramite il Presidente, il suo parere sul lato legale delle questioni in discussione.

3. Il Segretario, al pari dei Consiglieri, deve astenersi dal prendere parte ai lavori quando vi abbia diretto interesse, o quando questi ultimi riguardino suoi congiunti od affini sino al quarto grado civile a pena di nullità delle deliberazioni stesse, ed ha l'obbligo di allontanarsi dalla sala fino a decisioni adottate.

4. Il Consiglio Comunale può scegliere uno dei suoi membri per esercitare le funzioni di segretario, unicamente allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale, quando il Segretario sia costretto ad allontanarsi dall'aula.

5. Il Consigliere incaricato delle funzioni di Segretario conserva tutti i diritti inerenti alla sua qualità di membro del Consiglio deliberante, e quindi partecipa legittimamente alle deliberazioni.

ART. 9 - PREROGATIVE E DIRITTI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del Consiglio nelle modalità stabilite dalla legge e di presentare interrogazioni e mozioni.

2. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Hanno inoltre diritto di ottenere copia degli atti del Comune, delle istituzioni e delle aziende da esso dipendenti, nonché delle società a partecipazione comunale e dei relativi atti preparatori. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. La richiesta di accesso viene esaminata nel più breve tempo possibile, anche in relazione alla complessità dell'istruttoria necessaria per rispondere alla predetta richiesta, e comunque entro e non oltre 30 giorni, salvo i casi di differimento motivati.

3. Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. La risposta può essere fornita in Assemblea in forma orale o scritta come previsto dal successivo art. 29.

4. Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri sono tenuti inoltre ad ottemperare alle prescrizioni previste dal Dlgs 33/2013 in materia di trasparenza consegnando agli uffici preposti, la documentazione richiesta annualmente dagli stessi.

5. La presentazione delle liste e delle candidature alla carica di Consigliere comunale deve essere accompagnata dal bilancio preventivo delle spese che si intendono sostenere per la campagna elettorale.

6. Entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale deve essere presentato al Segretario Generale del Comune il rendiconto delle spese effettivamente sostenute da parte delle liste e dei candidati. Entrambi i documenti devono essere pubblicati all' Albo Pretorio del Comune.

ART. 10 - DIMISSIONI E DECADENZA DEI CONSIGLIERI

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

2. Qualora sussistano ipotesi di decadenza, quest'ultima può essere fatta rilevare dal Sindaco, da un Consigliere o da un elettore del Comune ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Il Consiglio provvede alla surrogazione del Consigliere decaduto nella seduta immediatamente successiva.

3. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni e integrazioni, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.

4. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma secondo.

5. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni per tre sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. Il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con nota scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente

eventuali documenti probatori, entro il termine di giorni 15 decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere.

ART. 11 – ASSENZE DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri che, per qualsiasi motivo, non fossero in grado di partecipare alle adunanze consiliari, sono tenuti a darne previa giustificazione al Presidente, o a chi ne fa legittimamente le veci.
2. Si ritengono giustificate le assenze dei Consiglieri per causa di malattia, servizio militare, gravi motivi familiari, assenze dal Comune per affari indilazionabili, per congedi autorizzati dal Sindaco o dalla Giunta, e simili.
3. Di esse si deve far menzione nel processo verbale della seduta, previa comunicazione all'assemblea, da parte del Presidente, all'inizio della seduta stessa.
4. Il Consigliere che si assenta definitivamente dalla adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvisarne il Segretario, perché ne prenda nota nel verbale.
5. Non si ritengono giustificate le assenze dovute a costante impedimento per ragioni professionali, a lite vertente col Comune, alla intenzione di volere con il non intervento protestare contro il sistema di amministrazione del Sindaco o della Giunta, o della maggioranza consiliare, ed emigrazione stabile in altro lontano Comune od all'estero.

ART. 12 – GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari, formati di uno o più componenti e nominano i rispettivi capigruppo entro dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio Comunale. La costituzione dei gruppi e l'adesione ad un determinato gruppo consiliare sono riservate alla libera scelta di ciascun Consigliere e sono suscettibili di modifica nel corso del mandato. Fino alla comunicazione ufficiale alla Segreteria Generale del nominativo dei capigruppo gli adempimenti di cui al D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni e quanto altro previsto dalla normativa vigente nei confronti dei capigruppo stessi, vengono effettuati nei confronti degli appartenenti alle singole liste che hanno ottenuto la maggiore cifra individuale elettorale.

2. Per i Consiglieri che entrano a fare parte del Consiglio nel corso della legislatura, il termine per dichiarare a quale gruppo consiliare intendono appartenere è di dieci giorni dalla proclamazione.

3. La costituzione di nuovi gruppi consiliari nel corso della legislatura deve essere immediatamente comunicata al Presidente.

4. Il Consigliere che, nel corso della legislatura, intende aderire ad un gruppo consiliare diverso è tenuto a darne immediata comunicazione al Presidente.

ART.13 - DOTAZIONE STRUMENTALE DEI GRUPPI CONSILIARI

1. Per lo svolgimento delle loro funzioni i gruppi dispongono di locali, attrezzature e servizi, anche condivisi, messi a disposizione dall'ente.

2. Per l'assistenza giuridica tecnica ed amministrativa necessaria all'espletamento delle proprie funzioni, essi possono fare riferimento al personale del Servizio nelle cui competenze rientra l'assistenza agli organi istituzionali e attraverso esso agli altri Settori del Comune.

ART. 14 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. La conferenza dei Capigruppo è presieduta dal Presidente dell'assemblea ed è composta dai Capigruppo consiliari nominati dai rispettivi gruppi consiliari e dal Sindaco o suo delegato e può avvalersi anche della consulenza tecnica del Segretario Generale.

2. La conferenza dei Capigruppo coadiuva il Presidente nella definizione del calendario delle sedute del Consiglio, si pronuncia sulle questioni di interpretazione del Regolamento di Funzionamento.

3. Alla conferenza dei capigruppo partecipa un'unità di personale della struttura preposta a fare assistenza agli organi istituzionali senza diritto di voto con il compito di assistere alle riunioni e di stendere il relativo verbale.

4. Delle riunioni della conferenza deve essere steso processo verbale a cura del Segretario della conferenza stessa. Copia del verbale deve essere trasmesso a tutti gli intervenuti e al Segretario Generale dell'Ente per opportuna conoscenza.

5. Delle riunioni della conferenza deve essere steso processo verbale di sintesi a cura del Segretario della conferenza stessa, debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario

verbalizzante e trasmesso alla Segreteria del Sindaco, alla Segreteria Generale dell'Ente e ai capigruppo consiliari a mezzo mail.

TITOLO II FUNZIONAMENTO

ART. 15 - PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI - ORDINE DEL GIORNO

1. Il Consiglio Comunale organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione, anche attraverso l'eventuale articolazione in sessioni.
2. L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente dell'assemblea secondo le modalità previste al successivo art. 17.

ART. 16 - PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Comunale i Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. Nella prima seduta successiva alle elezioni il Consiglio Comunale prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina le condizioni di eleggibilità e provvede alla convalida degli eletti. Nei casi in cui sussista alcuna delle cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla normativa vigente provvede seduta stante alla sostituzione a norma di legge.
2. Il Sindaco neo-eletto deve provvedere a convocare il C.C. entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. In caso di inosservanza dell'obbligo provvede in via sostitutiva il Prefetto.
3. La seduta deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione ed è presieduta dal Consigliere anziano o suo sostituto, fino all'elezione del Presidente dell'assemblea.
4. La seduta poi prosegue sotto la presidenza del Presidente nuovo eletto con la comunicazione da parte del Sindaco dei componenti della Giunta tra cui un Vice Sindaco.

ART. 17 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. L'avviso di convocazione, a cura del Presidente del Consiglio, viene diramato in modalità informatica agli indirizzi dei Consiglieri che questi ultimi hanno comunicato previamente all'ufficio Segreteria. L'avviso viene inviato preferibilmente a mezzo pec.

2. Nel caso di impedimento o assenza del Presidente, i poteri di convocazione e presidenza del Consiglio spettano al Vice Presidente, in caso di pluralità di Vice Presidenti agli stessi in ordine di anzianità anagrafica, in assenza di questi al Consigliere anziano.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedono un quinto dei Consiglieri, o il Sindaco inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. L'avviso di convocazione oltre il luogo, la data e l'ora precisa della riunione contiene l'ordine del giorno con l'elenco degli oggetti da trattare e deve essere comunicato con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo: almeno sette giorni di calendario consecutivi (inclusi i festivi) senza contare il giorno di convocazione ma computando il giorno di svolgimento (dies a quo non computatur in termino, dies ad quem computatur) ed almeno 24 ore prima della data di convocazione, per quelle urgenti.
5. Nel caso siano introdotte nuovi oggetti, non compresi nell'ordine del giorno, se ne deve dare regolare avviso a tutti i Consiglieri almeno 24 ore prima dell'inizio della relativa riunione di Consiglio.
6. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono pubblicati all'albo pretorio nei termini stabiliti al comma 4 del presente articolo. Sono comunicati con libertà di mezzi al Collegio dei revisori dei conti, ai responsabili dei servizi ed agli organi di informazione.
7. Le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno devono essere inserite nell'apposita area web riservata ai Consiglieri entro tre giorni successivi alla data di convocazione del Consiglio e depositate presso la Segreteria Generale dagli uffici preposti nel medesimo termine. La Segreteria Generale cura il deposito degli stessi.
8. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non viene depositata nei termini previsti, presso la Segreteria Comunale, con tutti i documenti e i pareri necessari per poter essere esaminata, salvo i casi di convocazione d'urgenza o di aggiunta di proposte nell'ordine del giorno di sedute già convocate. Nei casi di convocazione d'urgenza o di aggiunta di proposte nell'ordine del giorno, gli atti devono essere depositati presso la Segreteria Generale ed inseriti nell'apposita area web riservata ai Consiglieri non meno di 24 ore prima della data di convocazione.
9. Per particolari motivazioni (es. ordine pubblico, calamità naturali, esigenze sanitarie), la convocazione può prevedere la partecipazione al Consiglio in videoconferenza.

ART. 18 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio può validamente deliberare quando vi è la presenza della metà dei propri componenti. Salvo i casi in cui la legge richieda maggioranze speciali, la proposta di atto deliberativo si intende approvata quando ottenga il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. A tal fine si computano fra i presenti i Consiglieri che si siano astenuti.

ART. 19 - PUBBLICITÀ E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Qualsiasi cittadino può accedere alla sala consiliare prendendo posto nell'apposito settore riservato al pubblico. Alla stampa, ove richiesto e possibile, può essere riservato un posto speciale.

2. Chiunque accede nella sala delle adunanze consiliari deve non rendere difficoltoso il riconoscimento della sua persona.

3. Nessuna persona estranea al Consiglio può, introdursi nella parte della sala riservata ai Consiglieri, in cui sono ammessi oltre agli Assessori, il Segretario ed il personale addetto al servizio, anche i Responsabili dei servizi e i Revisori dei Conti per essere eventualmente sentiti in ordine a particolari oggetti all'ordine del giorno, oltre che particolari organi, consulenti od autorità espressamente individuate dal Presidente dell'Assemblea e dal Sindaco.

4. Il Consiglio è in obbligo di deliberare con la esclusione del pubblico dalla sala delle adunanze quando si tratti di questioni concernenti persone, e cioè quando nella discussione debbano essere effettuate considerazioni che coinvolgano una valutazione sotto il profilo morale o di altro ordine di una o più determinate persone, facciano esse parte o meno del Consiglio medesimo.

5. Qualora per ragioni di moralità, di ordine pubblico, di pubblico interesse, pur non trattandosi di questioni di determinate persone, il Consiglio, anche nel corso della discussione, lo ritenga opportuno, può decidere di riunirsi senza la presenza del pubblico.

6. Quando è possibile dubitare che una deliberazione possa generare una discussione di carattere personale, è valida la deliberazione adottata, in seduta segreta, anche se non vi sia stata, in effetti, alcuna discussione sulla qualità personale dell'interessato.

7. Quando un Consigliere ritiene che nel corso della discussione venga in trattazione la questione di persone, può chiedere che il Consiglio deliberi la trasformazione della seduta da pubblica a segreta.

8. Alle sedute segrete possono assistere soltanto i Consiglieri, gli Assessori ed il Segretario. La presenza di un solo estraneo sarebbe causa di nullità delle deliberazioni adottate, nonostante l'eventuale consenso degli intervenuti.

9. Qualora vengano iscritti all'ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza politico-sociale o di speciale importanza per la vita della collettività locale, il Consiglio può essere convocato - relativamente alla discussione su tali argomenti - in seduta aperta, alla quale possono prendere parte i cittadini, con diritto di parola.

10. Il Segretario, con l'ausilio del personale addetto, redige un sommario verbale della seduta redatto con le modalità di cui all'art. 49.

11. Le sedute del Consiglio usualmente vengono registrate e trasmesse in modalità streaming. Il presidente vieta eventuali riprese e fotografie da parte di terzi che lo richiedano, qualora tali attività disturbino i lavori del Consiglio.

ART. 20 - NUMERO LEGALE PER LA VALIDITÀ DELLE SEDUTE

1. L'adunanza del Consiglio si apre all'ora indicata all'avviso di convocazione.

2. Essa diviene valida agli effetti deliberativi, non appena raggiunto il numero legale.

3. Il numero legale viene accertato mediante l'appello nominale eseguito dal Segretario dell'adunanza, o da chi per esso.

4. Qualora i Consiglieri non siano presenti nel numero necessario, il Presidente dispone che si proceda a nuovi appelli, a congrui intervalli di tempo.

5. Raggiunto il prescritto numero legale il Presidente annuncia che la seduta è aperta, specificando l'ora di inizio.

6. In caso contrario, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, il Presidente apre ugualmente la seduta, citando l'ora di apertura, e fa redigere il processo verbale in cui si dà atto della insufficienza del numero, si dichiara deserta l'adunanza e si indicano i nomi dei Consiglieri intervenuti e quelli degli assenti: quindi dichiara sciolta l'adunanza.

7. Durante la seduta il Presidente procede alla verifica del numero legale, esclusivamente nell'imminenza del procedimento di votazione a richiesta di ogni singolo Consigliere.

8. Qualora dalla verifica risulti che il numero dei Consiglieri presenti sia ridotto a meno di quello richiesto per la legalità della seduta, è disposta una temporanea sospensione della trattazione degli oggetti, onde procedere ad un nuovo appello dopo che siano trascorsi 30 minuti.

9. Qualora decorsi i tempi di cui al comma 8, venga accertata la mancanza del numero legale, la seduta viene sciolta riportandone menzione nel verbale nel quale saranno indicati i Consiglieri presenti e quelli assenti con le eventuali giustificazioni.

ART. 21 – NOMINA DEGLI SCRUTATORI

1. Dichiarata aperta la seduta, il Presidente, su designazione dei gruppi consiliari, nomina tre Consiglieri a svolgere le funzioni di scrutatori congiuntamente.

2. La minoranza, se presente, ha diritto di essere rappresentata fra gli scrutatori.

3. Gli scrutatori unitamente al Presidente ed al Segretario dell'assemblea hanno la specifica attribuzione di accertare la regolarità della votazione, sia che abbia luogo a voto palese, sia, particolarmente, che si svolga per scrutinio segreto, esaminando, in questo caso, le relative schede, e si pronunciano sulla loro validità, salvo le ulteriori decisioni del Consiglio ove sorga contestazione; indi procedono al conteggio dei voti riportati pro e contro ogni singola proposta, o parte di proposta, o simile.

4. Le schede sulle votazioni segrete, riconosciute regolari, vengono distrutte a cura del Segretario.

5. Le schede contestate o annullate, sono invece vidimate dal Presidente, da uno almeno degli scrutatori e dal Segretario e da questi trasmesse per la conservazione all'archivio.

ART. 22 – PROCEDIMENTO PER LA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

1. La trattazione di ciascun argomento procede secondo l'ordine seguente:

a) discussione generale

b) discussione particolareggiata dell'atto nei suoi articoli, o nelle sue parti, con eventuale presentazione di emendamenti o aggiunte;

c) votazione comprensiva degli emendamenti, se approvati.

2. La discussione delle interrogazioni non può occupare più di un'ora dall'inizio della seduta o dalla fine della seduta qualora siano discusse come ultimo punto. Il Presidente, trascorsa l'ora, inizia di diritto la trattazione degli affari indicati nell'ordine del giorno.

3. Le interrogazioni che rimanessero dopo tale periodo di tempo sono rinviate, per la discussione, al termine della seduta stessa, ovvero all'inizio di quella successiva.

ART. 23 - NORME PER LA DISCUSSIONE

1. Ogni proposta in discussione viene illustrata dal relatore (Sindaco, Assessore incaricato, Consigliere proponente) e successivamente inizia la discussione.

2. Il Presidente dà la parola ai Consiglieri secondo l'ordine delle richieste; ciascun intervento per gruppo consiliare deve essere contenuto nel termine massimo di 15 minuti.

3. Ultimata la discussione, il Presidente dà la parola al relatore e al Sindaco, qualora ne facciano richiesta, per una breve replica della durata massima di dieci minuti.

4. Il Presidente stabilisce quindi di passare alla fase delle dichiarazioni di voto e concede la parola ad un Consigliere per gruppo per rendere la dichiarazione di voto del gruppo di appartenenza entro il termine di cinque minuti.

5. I Consiglieri che intendono dissociarsi nel voto dal loro gruppo hanno diritto di intervenire per rendere la propria dichiarazione di voto da contenere in cinque minuti.

6. La Conferenza dei capigruppo può stabilire che la durata degli interventi possa essere aumentata fino al doppio dei tempi previsti ai commi precedenti, quando si tratti di argomenti di particolare importanza e complessità; in via surrogatoria decide il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei voti.

7. L'ordine di trattazione può essere modificato su richiesta del Sindaco o di un Capogruppo.

8. La discussione dell'atto può essere particolareggiata nei suoi articoli, o nelle sue parti, con eventuale presentazione di emendamenti o aggiunte.

ART. 24 – GLI EMENDAMENTI DEI PROVVEDIMENTI DISCUSSI IN AULA

1. Sugli argomenti trattati in Consiglio sono presentati prima della seduta oppure direttamente in aula gli "emendamenti" intendendosi per tali le correzioni delle proposte ed anche le sostituzioni e le aggiunte alle proposte medesime o alle loro singole parti.

2. Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto, già firmati, al Presidente del Consiglio il quale dispone l'immediata distribuzione di copia degli emendamenti ai Consiglieri

comunali. L'emendamento viene illustrato dal proponente nel termine massimo di cinque minuti.

3. Gli emendamenti possono essere soppressivi, integrativi, aggiuntivi e sostitutivi di parti del testo della proposta in discussione.

4. Al momento della votazione, qualora nessuno tra i presentatori o tra i firmatari di un emendamento proposto nel corso della seduta o antecedentemente alla stessa, sia presente in aula, lo stesso decade, a meno che un altro Consigliere del medesimo gruppo consiliare, presente in aula, lo riassume dichiarando di presentarlo a suo nome.

5. In caso di emendamenti che incidono sulla sostanza del provvedimento, al fine di permettere la votazione complessiva sulla proposta di atto deliberativo è necessaria l'acquisizione dei pareri obbligatori ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni. Il punto all'ordine del giorno viene rinviato ad una seduta successiva qualora non sia possibile acquisire i pareri obbligatori preventivi nella medesima seduta.

ART. 25- QUESTIONE PREGIUDIZIALE O SOSPENSIVA

1. Il Sindaco e ciascun Consigliere, prima che la discussione abbia inizio ovvero nel corso della medesima ma prima del passaggio alla fase della votazione, può richiedere il rinvio o la sospensione della trattazione di un argomento, illustrandone sinteticamente le ragioni.

2. La richiesta viene esaminata con precedenza su ogni altro intervento e su di essa possono intervenire, oltre al proponente, solo gli altri capigruppo, ciascuno per non più di tre minuti. Il Consiglio decide sulla questione a maggioranza e con votazione palese.

3. Il proponente, prima del passaggio alla fase della votazione, ha comunque la facoltà di comunicare al Consiglio il ritiro della proposta. Sulla comunicazione non si apre alcuna discussione e il Consiglio passa all'esame degli altri argomenti iscritti all'ordine dei lavori.

4. Le questioni pregiudiziali e sospensive hanno carattere incidentale; esse vengono discusse e votate prima di iniziare la discussione dell'argomento o – se poste durante il dibattito - comportano l'interruzione della trattazione dell'argomento; se la questione pregiudiziale o sospensiva è approvata l'argomento è rinviato.

ART. 26 - PROPOSTE INCIDENTALI

1. È proposta incidentale quella che viene avanzata nel corso della discussione di una proposta principale, sulla quale si manifestino notevoli dissensi.
2. Essa deve essere presentata anche verbalmente, da almeno tre Consiglieri, i quali propongono che, l'oggetto in discussione, venga assegnato ad apposita commissione, che ne faccia più completo ed accurato studio e ne riferisca sollecitamente al Consiglio.
3. Detta proposta è messa in votazione.
4. La decisione viene presa dal Consiglio a maggioranza assoluta di voti, in modo palese.
5. In simili casi, e con lo stesso procedimento il Consiglio può anche rinviare l'affare alla Giunta perché riesamini la questione secondo il punto di vista dallo stesso Consiglio manifestato, e lo ripresenti per la relativa deliberazione.

ART. 27 - ORDINI DEL GIORNO

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un pronunciamento politico-amministrativo su fatti o questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali od internazionali, che investono problemi politico sociali di carattere generale. Non devono essere corredati dei pareri richiesti per le deliberazioni.
2. Gli ordini del giorno sono inseriti nella convocazione del Consiglio su richiesta scritta dei proponenti. Il proponente deve assicurarsi che il testo sia reso disponibile agli uffici affinché possa essere depositato almeno 48 ore prima della seduta. Sono presentati da uno o più Consiglieri o dalla Giunta e sono trattati in seduta pubblica.
3. Solo se riguardano fatti sopravvenuti dopo la convocazione del Consiglio possono essere presentati, sempre per iscritto, all'inizio della seduta e nella stessa trattati, a discrezione del Presidente del Consiglio, sentiti i capigruppo consiliari.
4. Il Consigliere proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra per non più di 10 minuti. Alla discussione possono intervenire il Presidente del Consiglio, i Sindaci e i Consiglieri, ciascuno per un tempo massimo di cinque minuti.
5. A conclusione della discussione l'ordine del giorno viene posto in votazione.

6. Il Presidente ha la facoltà di negare l'accettazione di ordini del giorno che siano formulati in termini sconvenienti o siano relativi ad argomenti estranei all'oggetto della discussione, ovvero contrastanti con deliberazioni in precedenza adottate, e può rifiutarsi di metterli in votazione.

ART. 28 - FATTO PERSONALE

1. Vi è "fatto personale" quando un Consigliere sia intaccato nella propria condotta (politica, pubblica, privata), o gli vengano attribuite opinioni o dichiarazioni o fatti diversi o contrari di quelli effettivamente espressi o avvenuti.

2. Qualora il Presidente, dopo aver valutato la richiesta, ammetta l'intervento questo dovrà essere contenuto nei dieci minuti e, nel seguito, potranno prendere la parola, entro il limite massimo di tre minuti complessivi - solo coloro cui siano stati attribuiti il comportamento e/o le dichiarazioni ritenute lesive.

3. È in facoltà del Presidente di rinviare la discussione per fatto personale al termine della trattazione dell'argomento, prima delle dichiarazioni di voto.

ART. 29 – L'INTERROGAZIONE

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità su un fatto determinato, ovvero se il Sindaco o la Giunta siano a conoscenza di determinate informazioni che interessano la vita amministrativa dell'ente e se esse rispondono a verità.

2. L'interrogazione deve essere formulata in modo chiaro e conciso; essa deve essere presentata per iscritto al protocollo del Comune ed essere indirizzata al Sindaco. Si considera pervenuta in tempo utile l'interrogazione che risulti presentata entro due giorni successivi alla convocazione del Consiglio Comunale.

3. Sono sempre inammissibili le interrogazioni che esulano da questioni di competenza dell'Amministrazione Comunale e quelle che presentano affermazioni o contenuti di carattere offensivo per persone.

4. Nell'interrogazione deve essere precisato se si chiede risposta scritta od orale in Consiglio Comunale. In caso di mancata indicazione si intende richiesta la risposta scritta.

5. In caso di risposta scritta, l'interrogato deve rispondere nel termine massimo di trenta giorni dalla presentazione dell'interrogazione al protocollo. In caso di risposta orale, l'interrogazione viene inserita nell'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile.
6. Se l'interrogante non è presente quando è posta in discussione la sua interrogazione, la risposta all'interrogazione viene rinviata alla seduta successiva.
7. Il Presidente invita l'interrogante a procedere ad una breve illustrazione del suo contenuto in un termine massimo di cinque minuti. Nel caso di più interroganti l'illustrazione è affidata al primo firmatario, e, soltanto in caso di assenza o di rinuncia di questo, al firmatario successivo, e così di seguito. La risposta del Sindaco, o dell'Assessore da questi incaricato, deve essere espressa in termini chiari e concisi e deve essere contenuta nel termine massimo di cinque minuti.
8. L'interrogante ha diritto ad una replica unicamente per dichiarare la propria soddisfazione o insoddisfazione e precisarne i motivi in un tempo massimo di un minuto. A nessun altro Consigliere è concesso di interloquire.
9. La discussione delle interrogazioni avviene o all'inizio o alla fine della seduta.
10. Al Consigliere è altresì garantita la possibilità di presentare ogni altra istanza di sindacato ispettivo per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali sono stati presi taluni provvedimenti o risolti determinati affari, ed anche se, come e quando si voglia provvedere in merito ad alcune particolari necessità o affari che interessano il Comune.

ART. 30 - QUESTION TIME

1. La conferenza dei capigruppo può, nel corso del mandato amministrativo, di concerto con l'amministrazione comunale, stabilire in alternativa alla presentazione delle interrogazioni di cui all'art. 29, una diversa modalità di presentazione e discussione delle stesse, rivolte al Sindaco e alla Giunta.
2. Al question time viene dedicata un'apposita seduta presieduta dal Presidente del Consiglio e dal Segretario Comunale e/o un funzionario comunale che ne cura la verbalizzazione con convocazione periodica di norma bimestrale in presenza di interrogazioni e con oggetto tutte le interrogazioni presenti al momento della convocazione. La convocazione avviene almeno 7 giorni di calendario (consecutivi, inclusi i festivi), precedenti la sessione di question time.
3. Le domande rivolte al Sindaco o alla Giunta devono possedere i seguenti requisiti:

1) avere per oggetto la richiesta di informazioni così come previsto dall'art. 29 c. 1 del presente regolamento; 2) essere formulate in modo chiaro e conciso.

4. La seduta di question time ha carattere pubblico, non necessita di quorum per la validità ma è necessaria la presenza degli interroganti, anche in videoconferenza, o loro delegati. Sarà effettuato lo streaming e la registrazione della seduta.

5. Per le modalità di svolgimento della seduta di cui al presente articolo, si applicano le norme di cui all'art. 29 del presente regolamento e le ulteriori disposizioni del medesimo per quanto compatibili. Al Consigliere partecipante al question time non viene erogato il gettone di presenza.

ART. 31 - MOZIONE D'ORDINE

1. Durante la trattazione di un argomento, ciascun Consigliere può intervenire in ogni momento e con diritto di precedenza su altri interventi già prenotati per richiamare il Presidente a garantire o ripristinare il corretto andamento dei lavori consiliari. Il Presidente deve valutare e dare immediato riscontro alla mozione d'ordine.

ART. 32 – LA MOZIONE

1. La mozione consiste nella proposta di un atto di indirizzo politico amministrativo, inteso ad impegnare il Sindaco e la Giunta su una determinata questione di competenza del Comune o che, comunque, rivesta interesse per l'Amministrazione Comunale.

2. La mozione è presentata per iscritto al protocollo dell'ente, entro due giorni successivi alla convocazione del Consiglio, deve essere già firmata, può essere proposta da qualunque Consigliere che può scegliere di leggerla o di demandarne al Presidente la lettura al Consiglio per conseguente trattazione. Le mozioni che i Consiglieri presentano vengono inserite nell'ordine del giorno della seduta consiliare più prossima.

3. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti, su ciascuno dei quali, a richiesta del proponente e col consenso della maggioranza dei Consiglieri presenti, può aver luogo la votazione con precedenza su quella riguardante la mozione.

4. Alla discussione delle mozioni possono intervenire tutti i gruppi consiliari, per un tempo massimo di venti minuti a gruppo.

5. Essa comporta l'adozione di voto deliberativo ed ha precedenza sulla votazione degli ordini del giorno.

ART. 33 - PROPOSTE E QUESTIONI ESTRANEE, COMUNICAZIONI E CELEBRAZIONI PARTICOLARI

1. Il Consiglio Comunale non può deliberare, né mettere in discussione, alcuna questione o proposta estranea agli oggetti già regolarmente iscritti all'ordine del giorno.

2. È consentito al Presidente di fare comunicazioni estranee all'ordine del giorno, purché non riguardino questioni personali verso chicchessia, anche se esposte in modo indiretto e con allusioni, o sottintesi.

3. Ogni Consigliere può chiedere la parola, e ha diritto di ottenerla, per celebrazioni di eventi, per commemorazione di persone e di date di particolare rilievo, per manifestazioni dei sentimenti del Consiglio di fronte ad un evento di interesse locale o nazionale o per comunicazioni di grave importanza.

4. Tali celebrazioni, commemorazioni e comunicazioni devono, di massima, essere contenute nel limite di dieci minuti per ogni Consigliere, e, qualora il Presidente non lo ritenesse opportuno, sulle medesime si pronuncia il Consiglio, senza discussione e a maggioranza semplice.

ART. 34 – MODALITA' DELLA DISCUSSIONE

1. Il Presidente disciplina la discussione consentendo a ciascun Consigliere di poter intervenire almeno una volta nell'ambito del contingente di tempo attribuito a ciascun gruppo, quest'ultimo stabilito in quindici minuti. Il Consigliere che, nei termini sopra indicati, riassume oralmente un più ampio intervento scritto può chiedere che il testo integrale di tale intervento sia inserito agli atti.

2. Per la trattazione di determinati argomenti, la Conferenza dei Capigruppo ha facoltà di assegnare ulteriori minuti per ciascun gruppo.

3. Nei tempi complessivi dedicati alla trattazione dell'argomento non sono comunque compresi quelli necessari alla sua illustrazione ed agli interventi – sempre ammessi – di precisazione o chiarimento da parte del Sindaco e/o del relatore/proponente. Prima di passare alla fase di votazione, il relatore/proponente può intervenire per la replica e in tal caso, anche i capigruppo hanno diritto ad un intervento di replica che, per ciascuno, non potrà superare i 5 minuti.

4. Esauriti gli interventi e comunque al termine del tempo disponibile, il Presidente raccoglie le proposte di emendamento presentate, dichiara chiusa la discussione e apre la fase della votazione.

5. Prima della votazione ciascun capogruppo può formulare una dichiarazione di voto in un tempo massimo di due minuti. Lo stesso diritto è riconosciuto ai Consiglieri che dissentano dalla dichiarazione di voto del capogruppo oltreché al Sindaco. Esaurite le dichiarazioni di voto il Presidente dispone la votazione.

6. Nel caso siano presentati, su uno stesso argomento, uno o più ordini del giorno di cui all'art. 27, il tempo destinato alla loro trattazione non può superare i 20 minuti complessivi, ripartiti dal Presidente tra la maggioranza e la minoranza.

7. A nessuno è permesso interrompere chi parla, salvo per un richiamo al presente Regolamento da parte del Presidente.

ART. 35 - ASTENSIONI PREVISTE DALLA LEGGE

1. La legge stabilisce le ipotesi per le quali gli amministratori comunali debbano astenersi dal prendere parte a deliberazioni che riguardino loro o i loro parenti o affini entro il quarto grado. Ai Consiglieri, agli Assessori o al Segretario interessato a prendere parte alle deliberazioni, pena la nullità delle medesime, è fatto obbligo uscire dalla sala delle adunanze consiliari prima ancora dell'inizio della discussione.

ART. 36 - CONTINUAZIONE DELLA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI ALL' ORDINE DEL GIORNO IN CASO DI MANCATO ESAURIMENTO

1. Qualora non possa ultimarsi la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente sospende la seduta ed avverte che la sua continuazione avrà luogo in un giorno e nell'ora individuata, previa consultazione con i capigruppo.

2. Almeno ai soli Consiglieri non intervenuti alla riunione deve essere notificato l'avviso di rinvio della seduta, con incluso l'elenco degli oggetti ancora da trattarsi, mentre per i Consiglieri presenti alla seduta può prescindersi dall'invio dell'Ordine del Giorno.

ART. 37 - CHIUSURA DELLA SEDUTA CONSILIARE

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

2. È in facoltà del Consiglio dichiarare, in qualunque momento chiusa la seduta, mediante votazione per alzata di mano a maggioranza semplice, facendone particolare menzione nel processo verbale, dietro motivata richiesta di almeno n. 3 Consiglieri.

ART. 38 - SISTEMI DI VOTAZIONE

1. Le votazioni del Consiglio Comunale hanno luogo in forma palese.
2. La votazione segreta ha natura eccezionale e riguarda le medesime situazioni in cui è obbligatoria per legge la seduta segreta.
3. Il sistema di votazione elettronico deve assicurare, visualizzare, memorizzare e documentare; a) la manifestazione di volontà di ciascun votante; b) l'esito complessivo del voto. L'apertura e la chiusura della fase di votazione sono stabilite dal Presidente.
4. Iniziate le operazioni di voto, nessuno può prendere la parola fino alla proclamazione dei risultati effettuata dal Presidente.
5. Verificata l'esistenza del numero legale per poter deliberare, il Presidente dichiara aperta la fase di votazione. I Consiglieri, seduti al posto loro assegnato, esprimono il proprio voto scegliendo tra le alternative del voto favorevole, del voto contrario, della astensione.
6. L'esito complessivo della votazione e la manifestazione di volontà di ogni singolo Consigliere sono registrati in maniera informatica.
7. Il controllo sulla regolarità delle operazioni di voto, su indicazione dei capigruppo, e l'accertamento dei risultati è effettuato dal Presidente e da tre scrutatori – uno dei quali appartenente alla componente della minoranza - se presente, da lui designati all'inizio della seduta.
8. La votazione su ciascun argomento si svolge secondo le seguenti modalità di carattere generale:
 - a) le questioni pregiudiziali e sospensive sono votate secondo quanto previsto in precedenza;
 - b) le proposte di emendamento, sono votate prima dell'atto a cui si riferiscono previa acquisizione dei pareri obbligatori ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
 - c) il testo conseguente all'approvazione di uno o più emendamenti viene sottoposto a votazione conclusiva;

d) i testi suddivisi in articoli/punti possono prima essere sottoposti alla votazione articolo per articolo o punto per punto e, successivamente, nel testo risultante dalle precedenti singole votazioni oppure immediatamente nel loro insieme;

e) gli ordini del giorno sono votati nel loro ordine di presentazione. In caso di emendamento si procede con la votazione dell'emendamento e successivamente alla votazione dell'ordine del giorno così come emendato.

9. Alla votazione per appello nominale si procede, quando prescritta dalla legge o dallo statuto, o in tal senso si sia pronunciato il Consiglio o la Conferenza dei capigruppo.

10. L'appello con la richiesta espressione di voto è effettuato dal Segretario generale. I Consiglieri rispondono ad alta voce "sì", "no" oppure "mi astengo" ed il loro voto è annotato a verbale. Il risultato è proclamato dal Presidente.

ART. 39 - NORME PARTICOLARI DI VOTAZIONE

1. Quando si tratti di nomine di persone, ciascun Consigliere ne deve scrivere il nome, o i nomi, a favore dei quali intende votare, esclusivamente nell'apposito foglietto che, viene messo a disposizione del Consigliere.

ART. 40 – MODALITÀ DELLA VOTAZIONE SEGRETA

1. Quando, per legge sia richiesto il voto segreto, questo sarà espresso per schede.

2. Se si tratta di approvare, o disapprovare, una proposta, si scrive sulla scheda "SÌ" o "NO".

3. Se si tratta invece di nomine, si scrive il nome (o i nomi) secondo i casi, di colui (o coloro) che si vogliono nominare.

4. Chi si astiene pone nell'urna la scheda in bianco, ovvero dichiara formalmente di astenersi.

5. Il numero delle schede estratte dall'urna (tenuto il conto dei Consiglieri che hanno dichiarato di astenersi dalla votazione), deve corrispondere al numero dei votanti, in caso contrario la votazione deve essere ripetuta.

6. La votazione segreta deve risultare dal verbale.

ART. 41 - COMPUTO DELLA MAGGIORANZA

1. Terminata la votazione e proclamato l'esito dal Presidente, salvo nel caso che siano richieste maggioranze speciali, si intende adottata la proposta che ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. A tal fine si computano fra i presenti i Consiglieri che si siano astenuti.

ART. 42 - IL PROCESSO VERBALE

1. Le sedute del Consiglio sono registrate, in maniera da poter rappresentare con la massima fedeltà lo svolgimento della seduta stessa e le posizioni dei singoli Consiglieri. La registrazione inizia nel momento in cui la seduta viene dichiarata aperta e termina con la dichiarazione del Presidente del Consiglio che la seduta è sciolta.

2. Oltre alla registrazione della seduta, viene steso, a cura del Segretario, un processo verbale sintetico dell'intera seduta. Tale atto contiene esclusivamente la lista dei presenti all'apertura della seduta ed i successivi ingressi/uscite dei Consiglieri, gli eventuali assenti giustificati, le comunicazioni eventualmente effettuate dal Presidente del Consiglio, l'elenco dei punti discussi all'ordine del giorno, per ciascuno dei quali vengono indicati i Consiglieri intervenuti, nonché l'esito della votazione. Ogni ulteriore informazione utile è disponibile nella registrazione e nei verbali di deliberazione depositati agli atti.

3. I verbali originali delle deliberazioni del Consiglio Comunale debbono essere raccolti in modo da impedirne la distruzione o la modificabilità.

4. Ogni seduta del Consiglio Comunale viene registrata dal personale preposto.

ART. 43 - FIRMA DEI VERBALI DELLE SEDUTE CONSILIARI

1. I verbali delle adunanze consiliari, per ciascun argomento trattato, sono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario che assiste alla seduta.

TITOLO III LE COMMISSIONI

ART. 44 - COMMISSIONI PERMANENTI

1. Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sono istituite in coincidenza con ogni mandato amministrativo consiliare numero cinque commissioni permanenti con i seguenti ambiti di competenza:

- 1) BILANCIO, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, AZIENDE PARTECIPATE
- 2) AMBIENTE, ASSETTO DEL TERRITORIO, LAVORO E SVILUPPO ECONOMICO
- 3) SOCIALE e SANITA'
- 4) CULTURA, SCUOLA, SPORT
- 5) DECENTRAMENTO, MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI.

La presidenza della Commissione n. 1 spetta alla minoranza come stabilito dall'art. 22 dello Statuto.

ART. 45 - COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI

1. Ciascun gruppo consiliare procede, dandone comunicazione al Presidente, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole commissioni permanenti di cui all'articolo precedente.

2. Il Presidente cura che la designazione da parte dei gruppi avvenga in modo che nelle commissioni sia rappresentata per quanto possibile, la proporzione esistente in Consiglio tra i gruppi consiliari e tra maggioranza e minoranza.

3. Il numero dei componenti di ciascuna commissione permanente, la propria definizione e la relativa composizione formano oggetto di apposita deliberazione consiliare.

4. Il Sindaco ed i componenti della Giunta Comunale non possono fare parte delle commissioni. Un Consigliere non può fare parte di più di due commissioni. Ogni Commissione dovrà essere composta da un massimo di 5 componenti ad eccezione della commissione DECENTRAMENTO, MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI che potrà essere composta da almeno un componente per ciascun gruppo consiliare.

5. Possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute delle Commissioni, il Sindaco e gli Assessori. Possono inoltre partecipare alle sedute delle Commissioni, senza diritto di voto, i Capi Gruppo consiliari, qualora non siano già componenti della Commissione stessa. La Commissione può altresì richiedere l'audizione nelle sedute, senza diritto di voto, del Segretario Generale e dei dirigenti del Comune nonché degli Amministratori o dei dirigenti degli organismi promossi dal Comune o di cui questo fa parte.

6. Nella prima seduta ogni commissione, convocata dal Presidente dell'assemblea che deve provvedere per iniziativa propria o su istanza di almeno due dei componenti della commissione stessa, procede alla nomina nel proprio seno di un Presidente e di un Vice Presidente a maggioranza relativa.

ART. 46 - ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI

1. Le commissioni si riuniscono in sede referente per l'esame preventivo degli affari di competenza del Consiglio Comunale e riferiscono allo stesso formulando pareri e proposte all'Assemblea sulle materie di loro competenza.
2. Possono inoltre riunirsi per l'esame di affari per i quali non devono riferire all'Assemblea, per ascoltare e discutere, su iniziativa propria, oppure su richiesta del Sindaco o della Giunta, comunicazioni della Giunta, nonché per lo svolgimento delle interrogazioni che le Commissioni non ritengono di discutere in Assemblea.
3. Nell'esercizio delle loro funzioni possono ottenere dagli uffici l'estrazione di atti e documenti, chiedere informazioni e pareri, nonché consultare enti, organizzazioni e persone.
4. Qualora intendano avvalersi dell'opera di esperti ed istituti esterni sono tenuti ad informarne preventivamente la Giunta che potrà provvedere in proposito, promuovendo i necessari impegni contabili preventivi da parte degli organi competenti, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.
5. Le commissioni si possono riunire anche in videoconferenza.

ART. 47 - MEZZI FINANZIARI

1. Nel Bilancio di previsione possono essere stanziati appositi fondi finalizzati al funzionamento delle Commissioni consiliari e della conferenza dei capigruppo consiliari.

ART. 48 - CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI

1. Le Commissioni sono convocate per determinazione del Presidente con apposito ordine del giorno da recapitarsi ai componenti almeno tre giorni prima della riunione.
2. Due componenti delle Commissioni possono chiedere la convocazione al Presidente su specifici argomenti con mozione motivata. In tal caso il Presidente deve provvedere a fissare la data della riunione nei successivi cinque giorni.
3. Per la validità delle sedute delle commissioni è richiesta la presenza della metà dei commissari.
4. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente all'inizio di ogni seduta. Nel corso di questa, prima di ogni deliberazione, ciascun Consigliere può richiedere la verifica. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente della commissione può rinviare la seduta o sospenderla per un'ora.

5. Qualora, dopo la sospensione, la commissione non risulti in numero legale, il Presidente provvede a convocarne una successiva, il cui ordine del giorno riporta gli argomenti della seduta precedente. L'avviso di convocazione della successiva seduta sarà comunicato in forma scritta a tutti i componenti della commissione.

ART. 49 - VERBALIZZAZIONE E PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI

1. Delle sedute delle commissioni si redige un processo verbale, nel quale si riportano i presenti e il resoconto sommario degli interventi. Ciascun verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e da chi assume le funzioni di Segretario verbalizzante ed inviato tempestivamente agli uffici preposti. Per la discussione nelle commissioni si osservano, in quanto applicabili, le norme che regolano la discussione di fronte al Consiglio.

ART. 50 - PROCEDIMENTO DELLE COMMISSIONI IN SEDE REFERENTE

1. L'esame degli affari sui quali le commissioni debbono riferire al Consiglio Comunale, ha inizio con una esposizione preliminare fatta dal Presidente della Commissione.

2. Successivamente si svolge un dibattito di carattere generale al quale fa seguito, quando si tratti di affari che comportino la stesura di un testo articolato, l'esame dei singoli articoli.

3. Al termine della discussione la commissione nomina un relatore incaricato di riferire al Consiglio, i gruppi dissenzienti possono nominare un relatore di minoranza.

ART. 51 - COMMISSIONI SPECIALI

1. Ove ne ravvisi la necessità, il Consiglio Comunale può istituire – per periodi limitati e per oggetti determinati - commissioni consiliari speciali, a carattere referente, incaricate di esperire indagini conoscitive o di sottoporre ad esame preliminare argomenti ritenuti di particolare rilevanza e complessità e perciò meritevoli di approfondimento, di ricerca, di studio.

2. La deliberazione istitutiva della commissione definisce l'oggetto e l'ambito della competenza della stessa. Nei termini indicati dalle deliberazioni istitutive, le commissioni speciali riferiscono al Consiglio, periodicamente, sull'andamento dei propri lavori e sottopongono allo stesso, a conclusione dell'incarico, una relazione finale.

3. Le sedute delle commissioni dedicate allo svolgimento di indagini conoscitive possono svolgersi anche fuori della sede comunale.

Art. 52 - COMMISSIONI DI INDAGINE

1. Con il voto favorevole della maggioranza dei propri membri, il Consiglio Comunale può istituire commissioni consiliari d'indagine, su eventi e materie specifiche, per le quali si manifesti l'esigenza di una relazione al Consiglio, in tempi determinati.
2. La deliberazione istitutiva della commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine, ed il termine entro il quale i risultati finali devono essere riferiti al Consiglio.
3. Alla commissione d'indagine sono conferiti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico affidatole. I dirigenti ed i funzionari responsabili degli uffici comunali, delle aziende ed istituzioni del Comune, hanno l'obbligo di fornire alla commissione tutte le informazioni, i documenti e gli atti in loro possesso. Gli uffici preposti coadiuvano la commissione adoperandosi perché la struttura comunale fornisca la più ampia e sollecita collaborazione.
4. I commissari sono tenuti all'osservanza della riservatezza o del segreto circa le informazioni raccolte nell'esercizio della loro funzione.

ART. 53 – NORME COMUNI ALLE COMMISSIONI SPECIALI E DI INDAGINE

1. La composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni di cui ai precedenti sono determinate dalla delibera istitutiva, nel rispetto del criterio di composizione proporzionale, valendo comunque, per l'organizzazione interna e il loro funzionamento, quanto previsto per le commissioni.
2. Le commissioni speciali e quelle d'indagine possono avvalersi di consulenti e tecnici, interni ed esterni, ammessi a prendere parte ai lavori senza diritto di voto. Gli stessi, al pari dei soggetti comunque invitati a partecipare ai lavori, sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza.